

Soluzioni in tema di SEPARAZIONE e DIVORZIO

Scheda tecnica

Titolo: Soluzioni in tema di SEPARAZIONE e DIVORZIO

Aggiornato al D.lgs. n. 164/24 cd. “Correttivo Cartabia”

Editore: Duepuntozero

Collana: “Le Soluzioni”

Direzione scientifica: Luigi VIOLA, Elisabetta VITONE

Autori: F. Lorusso – M.G. Zecca

Prefazione di Valerio de Gioia

Anno febbraio 2026

Libro: 480 pagine

Isbn: 9788833271477

Collana **Le Soluzioni** di diretta da Luigi VIOLA ed Elisabetta VITONE

La collana “Le soluzioni” Duepuntozero, diretta da Luigi VIOLA ed Elisabetta VITONE è nata con l’obiettivo di essere anello di congiunzione tra la manualistica teorica necessaria alla formazione continuativa del professionista e quella estremamente pratica necessaria nel lavoro quotidiano.

È stata immaginata quasi come fosse un motore di ricerca cartaceo. Ogni volume sarà dedicato ad una materia specifica ma con la medesima linea editoriale e affiancherà una parte teorica completa di dottrina e giurisprudenza rilevante, ad un taglio pratico con formule, tabelle, casi risolti, suggerimenti, esempi pratici.

In più la novità delle FAQ nelle quali trovare un ausilio rapido e preciso per dirimere eventuali dubbi.

Edizioni Duepuntozero



Il testo muove dall'analisi critica e minuziosa dell'aspetto patologico del matrimonio spiegando, prima in linee generali e poi nel particolare, sia la separazione che il divorzio, passando, successivamente, ad analizzare le diverse ipotesi di violenza domestica ed abusi familiari. Il volume, tuttavia, non si limita al solo approfondimento ma va ad esaminare specificamente le diverse ipotesi di crisi familiare e la risoluzione delle stesse, con un taglio pratico ed innovativo tipico della collana "Le Soluzioni".

Aggiornato alle ultime riforme legislative il libro viene corredato delle massime giurisprudenziali più influenti, comodi recap riassuntivi, intuitive tabelle di raffronto, normativa di riferimento e utili formulari.

Ogni argomento viene prima spiegato giuridicamente e poi calato nel caso concreto con esempi, apposite FAQ che vanno ulteriormente a fissare gli istituti trattati ed una dettagliata appendice di linee guida e protocolli operativi in materia di famiglia e minori. Non un volume prettamente teorico ma un vero e proprio strumento di lavoro per il giurista che si muove nel mare magnum del diritto di famiglia.

Prefazione di **Valerio de Gioia**, Consigliere presso la Corte di Appello di Roma, componente della commissione parlamentare sul *Femminicidio*.

Francesca Lorusso, avvocatessa del Foro di Bari, con ventennale esperienza nel diritto di famiglia e minorile. Laureata presso l'Università degli Studi di Bari nell'anno 2005 con l'110/110 e lode, tesi in diritto civile "*L'usura civile tra vecchi rimedi e nuove prospettive*". Svolge attività professionale occupandosi prevalentemente di diritto minorile, separazioni, affidamento dei figli, maturando una significativa esperienza nella gestione delle crisi familiari, seguendo i clienti sia in ambito giudiziale sia stragiudiziale, con particolare attenzione agli strumenti di risoluzione consensuale delle controversie. Per il Tribunale Civile di Bari, ricopre incarichi di Custode Giudiziario e Delegato alle Vendite nelle procedure esecutive immobiliari.

Il presente manuale nasce dall'esperienza quotidiana maturata in tribunale e nello studio legale ed è pensato come guida operativa per avvocati, praticanti e operatori del settore.

Maria Grazia Zecca, avvocatessa cassazionista, iscritta presso l'Albo professionale dell'Ordine degli Avvocati di Lecce. Si occupa di controversie in materia di diritto dei minori e delle famiglie. Iscritta presso l'elenco tenuto dal Tribunale di Lecce come Curatrice Speciale del Minore. È relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione su "Famiglie e Minori". È curatrice e coautrice di opere specialistiche in diritto di famiglia transnazionale, tra cui "*Persone e famiglie. Nuovi scenari giuridici transnazionali*", Key editore, 2024; "*Le famiglie nello spazio europeo tra diritti fondamentali, libertà e giustizia*", Key editore, 2023; "*Il contenzioso Familiare in Europa*", Key editore, 2022; co-autrice nella rivista *Il nuovo processo civile*, in "*L'Attuazione della riforma del processo delle famiglie, dei minorenni e delle persone*", La Tribuna editore, Anno 2022; co-autrice nella rivista *Tribuna Dossier*, in "*La riforma del processo delle Famiglie, dei minorenni e delle persone*" – La Tribuna editore, anno 2021.



Seguono

Indice ed Estratti

Indice

<i>Prefazione</i>	p.	5
-------------------------	----	---

PARTE I MATRIMONIO, SEPARAZIONE E DIVORZIO

di Francesca Lorusso

CAPITOLO I L'INADEMPIMENTO

1. Il matrimonio: l'introduzione nell'ordinamento italiano del matrimonio egualitario (L.76/2016)	»	9
<i>Giurisprudenza</i>	»	13
2. La promessa formale di matrimonio (art. 81 c.c.)	»	16
<i>Giurisprudenza</i>	»	18
3. Le formalità preliminari al matrimonio: le pubblicazioni, il rifiuto di pubblicazione, l'affissione	»	19
<i>Giurisprudenza</i>	»	22
4. La celebrazione del matrimonio civile: luogo, inammissibilità di termini e condizioni, l'iscrizione del matrimonio, matrimonio per procura	»	23
<i>Giurisprudenza</i>	»	27
4.1. I presupposti soggettivi: età (art. 84 c.c.), interdizione (art. 85 c.c.), libertà di stato (art. 86 c.c.), parentela affinità e adozione (art. 87 c.c.), <i>impedimentum delicti</i> (art. 88 c.c.)	»	28
<i>Giurisprudenza</i>	»	34
5. La disciplina dell'unione civile: costituzione, requisiti, impedimenti	»	36
<i>Giurisprudenza</i>	»	38
6. Gli accordi preventivi prematrimoniali sulle conseguenze della crisi coniugale	»	39
<i>Giurisprudenza</i>	»	42
<i>Faq delle tematiche trattate</i>	»	45

CAPITOLO II GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL MATRIMONIO

1. Art. 143 c.c. - Diritti e doveri reciproci dei coniugi	»	59
1.1. Il principio di parità tra i coniugi	»	59
<i>Giurisprudenza</i>	»	62
1.2. Il dovere di fedeltà	»	62

Indice

<i>Giurisprudenza</i>	»	67
1.3. Il dovere di assistenza morale e materiale	»	69
1.4. Dovere di collaborazione	»	71
1.5. Il dovere di coabitazione e la sua evoluzione normativa	»	72
<i>Giurisprudenza</i>	»	74
1.6. Il dovere di contribuzione	»	74
 <i>Faq delle tematiche trattate</i>	»	76

CAPITOLO III LA CONVIVENZA

1. La rilevanza giuridica delle unioni libere o Unioni di Fatto e la L. 76/2016... »	83
1.2 L'Accordo di Convivenza e i Requisiti per la Tutela Giuridica	83
1.3. Le Unioni di Fatto alla luce della Costituzione	84
<i>Giurisprudenza</i>	86
1.4. La Famiglia di Fatto: un “Rapporto” e non un “Atto”	86
1.5. Differenze tra unioni civili e convivenze di fatto	87
2. Convivenze non registrate e orientamenti giurisprudenziali	91
2.1. La dichiarazione anagrafica	91
2.2. Il contratto di convivenza: presupposti	92
3. I diritti e doveri dei conviventi	93
3.1. Diritti patrimoniali	93
3.2. Doveri dei conviventi	94
<i>Giurisprudenza</i>	95
3.3. La casa familiare dei conviventi di fatto	95
4. Il diritto al risarcimento del danno per morte o lesioni del convivente: l'evoluzione giurisprudenziale	96
5. Il diritto agli alimenti se la convivenza viene meno	98
<i>Giurisprudenza</i>	99
 <i>Faq delle tematiche trattate</i>	101

CAPITOLO IV REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA (COMUNIONE LEGALE E SEPARAZIONE DEI BENI) E L'IMPRESA FAMILIARE

1. La comunione legale: la definizione. L'oggetto e gli acquisti	»	107
1.1. L'oggetto della comunione	»	111
1.2. Gli acquisti a titolo derivativo e originario	»	112
2. La combinazione tra la separazione e la comunione dei beni	»	113
2.1. La scelta del regime patrimoniale	»	113
3. La separazione dei beni e la gestione patrimoniale dei coniugi	»	114
3.1. I beni esclusi dalla comunione	»	115
4. Beni acquistati prima del matrimonio per successione o donazione	»	115
4.1. La nozione di beni personali	»	115

Indice

4.2. La successione e i beni personali	»	118
4.3. La donazione e i beni personali	»	118
5. Gli obblighi gravanti sui beni della comunione: art. 186 c.c.	»	120
5.1. Obblighi gravanti sui beni comuni	»	120
5.2. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi	»	123
5.3. Amministrazione e godimento dei beni in regime di separazione art. 215 c.c.	»	125
6. Responsabilità per la gestione non autorizzata	»	126
6.1. Regime probatorio: art. 219 c.c.	»	127
6.2. Applicazione ai beni mobili e immobili	»	127
7. L'impresa familiare e la natura giuridica	»	129
7.1. Compatibilità con la società di persone o di capitali	»	130
7.2. I diritti e il ruolo dei familiari che partecipano all'impresa familiare	»	131
8. La cessazione dell'impresa e le decisioni finali	»	133
9. La maggioranza nella governance dell'impresa familiare	»	134
<i>Giurisprudenza</i>	»	135
<i>FAQ delle tematiche trattate</i>	»	138

CAPITOLO V SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

1. La legge delega del 26 novembre 2021 n. 206	»	145
1.2. La nuova disciplina dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi	»	150
2. La riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) in materia di separazione e divorzio	»	153
2.1. La riforma Cartabia e l'introduzione del Titolo IV-bis c.p.c.	»	154
2.2. Le produzioni documentali ex art. 473-bis.48 c.p.c.	»	154
2.3. I poteri officiosi del giudice nelle domande di contributo economico	»	155
2.4. Il superamento del principio di iniziativa di parte	»	156
2.5. Il precedente assetto normativo: l'art. 337-ter, comma 6, c.c.	»	156
3. Art. 473-bis.15 c.p.c.: la tutela urgente nel procedimento familiare	»	159
4. Il problema dell'impugnabilità dei provvedimenti indifferibili prima del D.lgs. n. 164/2024	»	161
5. La revoca del consenso nella giurisprudenza anteriore alla riforma e l'uniformazione procedimentale introdotta dalla Riforma Cartabia	»	164
6. Proceduralità e cumulo delle domande dopo la riforma Cartabia	»	165
7. Separazione ed intollerabilità della convivenza	»	167
8. Competenza territoriale	»	168
9. La sentenza di separazione	»	168
9.1. L'addebitabilità della separazione	»	170
<i>Giurisprudenza</i>	»	173
<i>FAQ delle tematiche trattate</i>	»	176

Indice

CAPITOLO VI
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

1. La negoziazione assistita ed il ruolo dell'avvocato (art. 6 D.L. 132/2014) »	183
2. La negoziazione assistita e incontro tra l'avvocato e la parte	184
3. La negoziazione assistita ed obblighi del professionista: obbligo di informazione, incompatibilità, lealtà, riservatezza ed inutilizzabilità	188
4. La negoziazione assistita nel diritto di famiglia: funzione, struttura e limiti	191
5. La mediazione familiare e il suo rapporto con altre forme di sostegno alla famiglia	197
<i>Giurisprudenza</i>	199
<i>FAQ delle tematiche trattate</i>	201

PARTE II
LA VIOLENZA DI GENERE
E GLI ABUSI FAMILIARI

di Maria Grazia Zecca

CAPITOLO I
VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

1. Il fenomeno della violenza di genere. Riflessioni introduttive	209
2. La violenza domestica o di genere: un approccio integrato e sistematico secondo la Convenzione di Istanbul	212
3. La violenza domestica o di genere nel sistema europeo di tutela dei diritti umani	222
4. La vittimizzazione secondaria: un fenomeno da combattere	230
5. L'importanza del linguaggio nelle aule di Giustizia	236
<i>Giurisprudenza</i>	242

CAPITOLO II
LA RIFORMA CARTABIA
IN MATERIA DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

1. La riforma Cartabia. Inquadramento normativo	255
2. Ambito di applicazione ex art. 473-bis 40 c.p.c.	258
3. Ricorso giudiziario con allegazioni di atti di violenza	262
4. Il Consulente tecnico d'ufficio. L'importanza della competenza e dei quesiti	270
5. Ascolto del Minore	276
6. Il Curatore Speciale del minore	279

Indice

7. La figura dell'esperto ex art. 473-bis. 26 c.p.c. »	286
8. Il procedimento di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento ex art. 473-bis.38 c.p.c. Brevi cenni »	288
<i>FAQ delle tematiche trattate</i> »	290
<i>Giurisprudenza</i> »	293

CAPITOLO III GLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI


1. Gli obblighi di protezione. Riflessioni introduttive »	305
2. Il contenuto degli obblighi di protezione »	306
3. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Analisi comparativa »	310
4. La novità dei provvedimenti indifferibili »	314
5. Conclusioni »	316
<i>Giurisprudenza</i> »	318

Formulario (di Francesca Lorusso) »	323
--	-----


<i>Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (procedimento di scioglimento)</i> »	325
<i>Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (procedimento per separazione giudiziale)</i> »	329
<i>Istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti Ex art. 473-bis.23</i> »	333
<i>Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia di separazione e divorzio</i> »	335
<i>Reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.71 comma 4 c.p.c. avverso il decreto di emanazione degli ordini di protezione</i> »	343
<i>Ricorso per il compimento di atti di straordinaria amministrazione del patrimonio familiare in caso di rifiuto/impedimento dell'altro coniuge (art. 181 c.c.; art. 473-bis.68 c.p.c.)</i> »	346
<i>Ricorso per il versamento di alimenti (ex artt. 433 ss. c.c.)</i> »	348
<i>Ricorso per l'annullamento di atto di straordinaria amministrazione Ex art. 473-bis.68 c.p.c.</i> »	351
<i>Ricorso per la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio</i> »	354
<i>Ricorso per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio con allegazione di violenza domestica o di genere Ex artt. 473-bis.40 ss. c.p.c.</i> »	358
<i>Ricorso per la separazione dei coniugi con allegazione dei coniugi di violenza domestica o di genere Ex artt. 473-bis.40 ss. c.p.c.</i> »	362
<i>Ricorso per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio (ex artt. 473-bis.47 ss. c.p.c.)</i> »	367

Indice


<i>Ricorso per la separazione personale dei coniugi</i>	
<i>Ex artt. 473-bis.47 ss. c.p.c.</i>	» 372
<i>Ricorso per la sostituzione dell'amministrazione del patrimonio familiare</i>	
<i>Ex artt. 174, 1763 c.c. e 473-bis.68. c.p.c.</i>	» 376
<i>Ricorso per lo scioglimento dell'unione civile</i>	» 379
<i>Ricorso per ottenere ordine di protezione contro gli abusi familiari</i>	
<i>Ex artt. 342- bis, 342-ter c.c., 473-bis.71. c.p.c.</i>	» 383
<i>Ricorso su domanda congiunta per lo scioglimento dell'unione civile</i>	
<i>Ex artt. 473-bis.51 c.p.c.</i>	» 386
<i>Ricorso su domanda congiunta per la separazione personale dei coniugi</i>	
<i>Ex artt. 473-bis.47 ss. c.p.c.</i>	» 391
<i>Ricorso su domanda congiunta per la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio (Ex artt. 473-bis.51 c.p.c.)</i>	» 395
Appendice - Linee guida e Protocolli operativi (di Maria Grazia Zecca)	» 399
<i>Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori</i>	» 401
<i>Indicazioni operative per la redazione degli atti in materia di famiglie e minori</i>	» 413
<i>Linee guida curatori speciali del minore</i>	» 421
<i>Linee guida per la consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti in materia di famiglia e minori</i>	» 433
<i>Linee guida sui poteri sostanziali del curatore speciale del minore</i>	» 446
<i>Protocollo d'intesa per i procedimenti in materia di famiglia</i>	» 452
<i>Profili biografici</i>	» 471
<i>I titoli della collana</i>	» 472

 Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2004, n. 2702


Nel regime di comunione legale dei beni, restano esclusi dalla comunione, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. a), c.c., i beni di cui ciascun coniuge era proprietario anteriormente alla celebrazione del matrimonio, trattandosi di beni personali non soggetti ad automatica attrazione nel patrimonio comune.

 Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2004, n. 7060

Ai fini dell'inclusione nella comunione legale dei beni, l'art. 177 c.c. non distingue tra acquisti a titolo derivativo e acquisti a titolo originario, sicché anche questi ultimi possono rientrare nella comunione, ove realizzati durante il matrimonio.

 Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2003, n. 2954

Nel regime di comunione legale dei beni, gli acquisti compiuti da uno solo dei coniugi durante il matrimonio entrano automaticamente nella comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c., indipendentemente dalla volontà dell'altro coniuge e dalla provenienza del denaro impiegato, salvo che ricorra una delle cause di esclusione previste dall'art. 179 c.c.

 Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1998, n. 4680

In tema di comunione legale, l'attribuzione di somme di denaro da parte di un coniuge all'altro, finalizzata all'acquisto di un bene, integra una donazione indiretta; il bene acquistato resta escluso dalla comunione solo ove sia dimostrato il nesso causale tra la liberalità e l'acquisto, nonché la volontà di attribuzione personale.



Faq delle tematiche trattate

Un bene acquistato prima del matrimonio entra nella comunione legale?

No. I beni di proprietà di ciascun coniuge al momento del matrimonio restano beni personali e non entrano nella comunione legale, ai sensi dell'art. 179, lett. a), c.c., salvo che il coniuge non manifesti una volontà espressa di conferimento.

I beni ricevuti per successione o donazione durante il matrimonio sono sempre personali?

Sì, salvo che nell'atto di liberalità o nel testamento sia espressamente previsto che il bene sia destinato alla comunione legale. In mancanza di tale previsione, il bene resta personale del coniuge beneficiario.

Se un coniuge dona un immobile all'altro, il bene entra automaticamente in comunione?

No. La donazione tra coniugi determina l'acquisto di un bene personale in capo al coniuge donatario, a meno che l'atto di donazione non contenga una chiara ed espressa destinazione del bene alla comunione legale.

Cos'è una donazione indiretta tra coniugi?

Si parla di donazione indiretta quando un coniuge fornisce all'altro il denaro per l'acquisto di un bene, senza trasferire direttamente il bene stesso. L'effetto donativo riguarda il denaro e non automaticamente il bene acquistato.

Il bene acquistato con denaro donato dall'altro coniuge è personale o comune?

In linea generale, il bene resta personale del coniuge acquirente se l'acquisto è effettuato con denaro proveniente da una donazione indiretta, salvo che nell'atto di acquisto sia dichiarata la volontà di destinare il bene alla comunione.

È sufficiente indicare nell'atto di acquisto che il prezzo è pagato con "denaro personale"?

No. La giurisprudenza richiede che sia dimostrata la provenienza del denaro da beni personali ai sensi dell'art. 179 c.c.; una dichiarazione generica può essere contestata e non è di per sé decisiva.

In caso di separazione o divorzio, i beni personali vengono divisi?

No. I beni personali esclusi dalla comunione legale restano di proprietà esclusiva del coniuge titolare e non sono soggetti a divisione, ferma restando la possibile rilevanza indiretta ai fini dell'assegnazione della casa familiare o di obblighi economici.

l'emissione di un ordine di protezione a carico del genitore violento, come condizione per il rientro del minore nella casa familiare. In questo scenario, l'art. 403 c.c. agirebbe come misura tampone di emergenza, mentre l'ordine di protezione costituirebbe la soluzione strutturale per rendere nuovamente sicuro l'ambiente domestico.

4. La novità dei provvedimenti indifferibili

Ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. il giudice può adottare, prima dell'udienza di comparizione delle parti e prima che il resistente ne venga a conoscenza, i c.d. provvedimenti indifferibili.

Nello specifico, l'art. 473-bis.15 c.p.c. prevede che, nei procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie, il giudice possa adottare, su istanza di parte, provvedimenti indifferibili anche prima dell'udienza di comparizione e senza previa instaurazione del contraddittorio, **qualora sussista un pregiudizio imminente e irreparabile per la persona interessata o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti**. Tali provvedimenti sono adottati, *inaudita altera parte*, e devono essere motivati in relazione all'urgenza e alla necessità di tutela immediata.

In entrambi i casi, il legislatore ha previsto la possibilità di adottare provvedimenti, con decreto, senza il previo contraddittorio quando sussistano specifiche condizioni di urgenza.

Nel primo caso, si richiede la presenza di un pregiudizio imminente e irreparabile o il rischio che la convocazione delle parti possa compromettere l'efficacia del provvedimento.

Nel secondo caso, la condizione è rappresentata dal pericolo che la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione della misura cautelare richiesta.

L'elemento comune alle due fattispecie è la facoltà del giudice di assumere "sommarie informazioni" quando ciò si renda necessario per la decisione. Questa previsione consente al giudice di acquisire elementi conoscitivi essenziali per valutare la sussistenza dei presupposti del provvedimento, pur nel rispetto della natura sommaria e urgente del procedimento.

E invero, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande proposte, delle parti. Con il medesimo decreto viene fissata, entro quindici giorni, l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati, disponendo, entro un termine perentorio, la notificazione del provvedimento al resistente, garantendo così il successivo contraddittorio e la possibilità di

revisione o revoca della misura adottata. Il mancato rispetto del termine per la notifica al resistente comporta l'inefficacia del provvedimento.

La mancata fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, unitamente all'assegnazione al ricorrente di un termine per la notifica, comporta la nullità del provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte*.

I provvedimenti indifferibili condividono con le misure cautelari i presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* e sono destinati a perdere efficacia con la pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti o della decisione di merito. Sono, infatti, caratterizzati dalla provvisorietà e dalla strumentalità, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia in atto tra le parti.

Volendo meglio chiarire, i provvedimenti indifferibili sono caratterizzati da una urgenza assoluta e sono adottati, anche *inaudita altera parte*, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura. La loro natura è propriamente cautelare, poiché sono finalizzati a prevenire un pregiudizio imminente e irreparabile e sono destinati a essere assorbiti dai successivi provvedimenti temporanei e urgenti. Infatti, i provvedimenti indifferibili sono destinati a colmare il vuoto di tutela tra il deposito del ricorso e la prima udienza, mentre i provvedimenti temporanei e urgenti, intervengono successivamente, a contraddittorio instaurato.

Nello specifico, i provvedimenti temporanei e urgenti sono adottati dal giudice, di regola all'esito della prima udienza, per regolare i rapporti tra le parti e i figli fino alla decisione finale. Essi hanno carattere anticipatorio, in quanto tendono a prefigurare, in via provvisoria, gli effetti della futura sentenza di merito, tra le parti e nei confronti dei figli (art. 473-bis.22 c.p.c.; art. 473-bis.50 c.p.c.). Essi possono essere modificati o revocati in presenza di fatti nuovi o nuovi accertamenti istruttori (art. 473-bis.23 c.p.c.).

Inoltre, i provvedimenti temporanei e urgenti adottati sono adottati con ordinanza dal giudice "sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni" quando la conciliazione non riesce.

L'art. 473-bis.22 c.p.c stabilisce che il giudice "dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli".

L'art. 473-bis.50 c.p.c si limita a disciplinare aspetti specifici dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473-bis.22, stabilendo che "il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473-bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale".

Dunque, i provvedimenti temporanei ed urgenti hanno carattere meramente anticipatorio rispetto alla decisione finale, mentre i provvedimenti indifferibili presentano un evidente natura cautelare.



**RICORSO SU DOMANDA CONGIUNTA
PER LO SCIoglimento DELL'UNIONE CIVILE
EX ARTT. 473-BIS.51 C.P.C.**

TRIBUNALE DI (1)
RICORSO SU DOMANDA CONGIUNTA
PER LO SCIoglimento DELL'UNIONE CIVILE
EX ARTT. 473-BIS.51 C.P.C. (2)

Il/la sig./ra, nato/a a il con cittadinanza....., residente a/con domicilio/con dimora a in Via, C.F., rappresentato/a e difeso/a dall'avv. (C.F. - pec), in guida di mandato ed elettivamente domiciliato/a presso

Ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. la scrivente difesa dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata

e

Il/la sig./ra, nato/a a, il con Cittadinanza, residente a/con domicilio/con dimora a in via, C.F., rappresentato/a e difeso/a dall'avv. (C.F. - pec), in guida di mandato elettivamente domiciliato/a presso

Ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. la scrivente difesa dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata

1. In ordine alla competenza territoriale, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la propria residenza abituale; qualora vi sia stato un trasferimento non autorizzato e non sia decorso un anno, la competenza spetta al tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. In assenza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del resistente; in caso di irreperibilità o di residenza all'estero del convenuto, la competenza è radicata nel tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore ovvero, qualora anche quest'ultimo risieda all'estero, in qualunque tribunale della Repubblica.

2. Si ritiene ammissibile lo svolgimento della prima udienza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti,

dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; analoga conclusione vale per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., espressamente prevista dall'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., il quale consente alle parti di richiederla nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. Va segnalato che, nella formulazione originaria, la norma richiama erroneamente l'art. 473-bis.13, comma 3, c.p.c., per effetto di un errore materiale.

Espongono

IN FATTO E DIRITTO (3)

- I/le ricorrenti in data contraevano unione civile presso il Comune di con atto n.;
 - **a)** da tale unione nasceva/no il/la/i figlio/a/i, di anni, nato/a il, cittadino/a, residente a, C.F.;
 - **b)** da tale unione non nascevano figli;
 - gli/le uniti hanno scelto il regime della separazione/comunione dei beni;
 - gli/le uniti hanno scelto, in data, ex art. 1, comma 10, l. n. 76/2016 come nome comune il nome di e lo ha anteposto/postposto al proprio;
 - l'unione, nel tempo, si è dimostrata sempre più difficile a causa delle incompatibilità caratteriali, andando, così, a deteriorarsi, tanto che i continui litigi hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra il sig./sig.ra ed il sig./sig.ra
 - Difatti, in data, la/il sig./ra prelevava i propri beni ed effetti personali, lasciando definitivamente la casa ove la coppia aveva stabilito la propria residenza, senza più farvi ritorno;
 - In data il/la sig./ra ha/hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 24; l. n. 76/2016;
 - Stante la manifestazione di volontà di non volersi riconciliare, i/le ricorrenti chiedono che la prima udienza di comparizione sia sostituita con il deposito di note scritte (4);
- Quanto al regime di affidamento del/della/dei figlio/ a/i,
- Circa la situazione economica delle parti, si rileva che il/la sig. è impiegato/a con contratto e reddito mensile di
 - è altresì proprietario/a di
 - sostiene oneri per la somma mensile di dovuti a
 - La sig.ra, invece, è impiegata con contratto e reddito mensile di

Se il provvedimento prevede che l'avvio delle visite protette sia subordinato alla frequentazione di determinati percorsi da parte del genitore o al verificarsi di determinate condizioni (solo a titolo di esempio: percorso a sostegno della genitorialità, percorso presso il Serto il Csm), i Servizi Sociali e Sanitari dovranno costantemente collaborare per accertare l'avvio dei percorsi e/o l'avverarsi delle condizioni previste; essi dovranno altresì accertarne il compimento e l'esito. Laddove nell'ambito dello svolgimento delle visite, il Servizio ravvisi criticità tali da pregiudicare il benessere delle persone minorenni interessate e la prosecuzione delle visite, dovrà rappresentare tempestivamente la situazione al giudice che provvederà in merito.

Nei procedimenti con allegate condotte di violenza i Servizi Sociali e Sanitari organizzeranno gli interventi delegati in modo tale da evitare qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, in particolare escludendo incontri congiunti fra le parti e tentativi di consensualizzazione o mediazione e dando seguito - per quanto concerne le persone minorenni coinvolte - a quanto stabilito sul punto dall'incarico ricevuto dal giudice.

Nel caso in cui vi siano elementi critici che comportano la sospensione delle visite e/o la mancata attivazione dello stesso, il servizio sociale - con una nota che verrà inserita, a cura della Cancelleria, nel Fascicolo Telematico e che i Servizi avranno cura di trasmettere al Tribunale con le stesse modalità di deposito delle relazioni di aggiornamento: cfr. punto n. 9 - darà immediata e tempestiva comunicazione al Giudice che ne ha disposto l'attivazione che provvederà in merito.

Nei **procedimenti di famiglia introdotti con il rito di cui agli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.**, il Giudice avrà cura di specificare nell'incarico ai servizi che si tratta di procedimento con allegate condotte di violenza. I Servizi organizzeranno gli interventi delegati in modo tale da evitare qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, in particolare escludendo incontri congiunti fra le parti, il percorso di mediazione e dando seguito - per quanto concerne le persone minorenni coinvolte - a quanto stabilito sul punto dall'incarico ricevuto dal giudice.

8. RAPPORTI TRA SERVIZI SOCIALI E AVVOCATI

Il servizio sociale si rapporta con tutte le parti processuali nel rispetto del contraddittorio, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni; le parti si impegnano a mantenere relazioni positive improntate alla collaborazione e alla trasparenza.

Nell'ipotesi in cui si presentasse la necessità di comunicare con i difensori delle parti, il Servizio provvederà a tale incumbente con comunicazione contestuale. La data di avvio dell'incarico e di svolgimento del primo incontro e la facoltà dei difensori di presenziarvi (cfr. art. 4) verrà tempestivamente

comunicata dal Servizio sociale alle parti le quali verranno altresì informate che il loro difensore ha la facoltà presenziare all'incontro.

Gli avvocati eviteranno di fornire al Servizio Sociale atti e/o documenti di parte curando di svolgere tale attività nell'ambito del procedimento in corso. Le comunicazioni fra avvocati e Servizi sociali per richieste relative agli incontri o per altre necessità - che dovranno essere specificatamente indicate - potranno avvenire tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Ambito di riferimento reperibile nell'elenco allegato al presente protocollo e/o tramite consultazione del sito web, avendo cura di evitare messaggi telefonici o a mezzo posta elettronica ai contatti personali dei singoli operatori di riferimento.

Le comunicazioni fra avvocati e servizi saranno limitate a questioni concernenti gli incontri e per altre necessità - che dovranno essere specificatamente indicate - potranno avvenire tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica dell'Ambito di riferimento reperibile nell'elenco allegato al presente protocollo e nel sito web, avendo cura di evitare messaggi telefonici e a mezzo di posta elettronica al contatto e all'indirizzo di posta elettronica personale degli operatori di riferimento.

Per questioni da riferire agli assistenti sociali per la tutela delle persone coinvolte, le comunicazioni telefoniche tra difensori dei genitori e Servizi sono in linea di principio da evitare, salvo questioni urgenti e indifferibili.

9. TRASMISSIONE DEGLI ATTI E DIGITALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO

In attesa del compimento del processo di digitalizzazione nello scambio di comunicazioni tra Tribunale Ordinario e Servizi Sociali, le Parti concordano quanto segue.

Il Tribunale Ordinario trasmetterà al Servizio, tramite pec all'Ente gestore dell'Ambito Territoriale di competenza per il Comune di residenza formale anagrafica del minore (individuato in base alla tabella allegata), gli atti di cui il Giudice ordinerà, di volta in volta, la comunicazione.

Il Giudice, nel provvedimento, disporrà la comunicazione all'Ambito Territoriale competente per il Comune di residenza del minore, specificando, dunque, in modo chiaro tale Comune di residenza. In ogni provvedimento da comunicare ai Servizi, il Giudice dovrà riportare l'indicazione del Comune di residenza del minore, al fine di agevolare la comunicazione, da parte della Cancelleria, del provvedimento all'Ente gestore competente per l'Ambito Territoriale di riferimento.

Per l'individuazione dell'Ente gestore competente per ciascun Comune di residenza, si allega al presente Protocollo apposito elenco.

Nel caso di cambio di residenza del minore, il magistrato avrà cura di precisare tale mutamento e comunicarlo tanto ai Servizi anteriormente competenti

quanto a quelli successivamente competenti.

I Servizi trasmetteranno le relazioni, eventuali note e tutti gli allegati in formato elettronico esclusivamente all'indirizzo PEC contenziosocivile.tribunale.udine@giustiziacert.it.

La Cancelleria del Tribunale ordinario trasmetterà i provvedimenti ed atti giudiziari disgiuntamente ai Servizi Sociali e ai Servizi Specialistici Sanitari, ove coinvolti.

10. FUNZIONI DELL'AZIENDA SANITARIA E TIPOLOGIA DI MANDATO

L'Azienda Sanitaria nel quadro delle risorse ad essa destinate ha la finalità di assicurare le funzioni di promozione e tutela della salute garantendo ai cittadini i livelli essenziali di assistenza definiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dal Servizio Sanitario Regionale attraverso l'organizzazione di percorsi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione nel rispetto dei principi di appropriatezza e di sostenibilità.

Con appropriatezza si intende l'erogazione di un intervento sanitario correlato al bisogno della persona fornito nei modi e nei tempi adeguati, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi in modo da essere sostenibile per il sistema e per la persona.

L'accesso al sistema sanitario è garantito a tutti i cittadini con parità di condizioni in rapporto a uguali bisogni di salute e con il diritto di esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari.

Nelle aree relative ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie, ai minori, alle persone con disturbo mentale e con dipendenza patologica, vengono garantite percorsi finalizzati alla cura in un'ottica di integrazione sociosanitaria rispettando la volontà della persona attraverso il consenso informato.

Assicurare i diritti di salute all'interno dei procedimenti in materia di famiglia significa porre delle specifiche attenzioni sui rapporti tra tutti i soggetti coinvolti atti a favorire il migliore esito possibile degli interventi erogati con un giusto bilanciamento tra il diritto di riservatezza alla base del rapporto fiduciario tra persona e curante e l'interesse preminente dei figli minorenni.

10.1. MANDATO DEL GIUDICE AI SERVIZI SPECIALISTICI

Il mandato del Giudice ai Servizi Specialisti si realizza attraverso:

A) l'invito ai genitori a rivolgersi ai servizi dell'Azienda Sanitaria per l'avvio di un eventuale percorso di trattamento o di supporto e relativi monitoraggi;

B) l'incarico al Servizio Specialistico di valutare le condizioni di salute del